

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000966	16/05/2023

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, per l'attività di tirocinio formativo e professionalizzante, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230001176 DEL 09/05/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 8 (otto) PAGINE


DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 15/05/2023 11:58 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 15/05/2023 15:20 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 16/05/2023 11:12 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 16/05/2023 10:34 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/05/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 16/05/2023 11:23



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO	Convenzione con l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, per l'attività di tirocinio formativo e professionalizzante, degli allievi iscritti al medesimo Ateneo.
----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- l'art. 18 comma 1, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *“Norme in materia di promozione dell'occupazione”* prevede che: *“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica [omissis] sono emanate [omissis] disposizioni nel rispetto”* tra gli altri *“dei seguenti principi e criteri generali:*
 - a. *possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;*
 - b. *[omissis];*
 - c. *svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;*
 - d. *previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;*
 - e. *obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; [omissis];*
 - f. *[omissis];*

- g. [omissis];
- h. [omissis]”;
- in attuazione della disposizione di legge di cui sopra, con decreto ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, sono state dettate norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, prevedendo – in particolare:
- a. che *“sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”*, nonché che i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro e che i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare contemporaneamente un numero massimo di tirocinanti pari al dieci per cento del suddetto numero di dipendenti (art. 1);
- b. le tipologie di soggetti, pubblici e privati, abilitati all'attivazione di tirocini (art. 2);
- c. che *“i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento”* (art. 3);
- d. che *“i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento”*, così come che *“i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:*
- *obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;*
 - *i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;*
 - *gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;*
 - *la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;*
 - *il settore aziendale di inserimento”* (art. 4);
- all'uopo approvando modelli di convenzione e di progetto formativo allegati al medesimo d.m.;
- e. che i *“tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:*
- a) *non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;*
 - b) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;*
 - c) *non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;*
 - d) *non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento*

e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

- e) *non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);*
- f) *non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap” (art. 7);*
 - con nota del 29/3/2017 (prot. n. 9840), il MIUR ha fornito chiarimenti sui tirocini di cui all'art. 8 del Dlgs. n. 509/1998, precisando che la convenzione a stipularsi con la struttura pubblica deve: indicare il numero massimo degli allievi ammessi al tirocinio (dovendosi in mancanza – la convenzione riferirsi ad un solo allievo);

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 238 *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”* e successive modificazioni (L. 170/2003);

VISTA la L. 170/2003 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali”* e successive integrazioni e/o modificazioni;

DATO ATTO CHE:

- l'Università degli Studi Guglielmo Marconi ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio formativo e professionalizzante di studenti iscritti alla medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI, con comunicazione a mezzo mail del 22/03/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 41710 del 24/03/2023);
- con successiva comunicazione a mezzo mail del 19/04/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 57190 del 26/04/2023, l'Ente promotore ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- con comunicazione a mezzo mail del 26/04/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 57841 del 27/04/2023), l'Ateneo ha trasmesso il modello di progetto formativo e gli estremi INAIL e delle polizze assicurative, allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- dall'ultimo conto annuale del personale di questa Azienda, certificato e pubblicato, si rileva un numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a n. 9745, ai fini di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- con nota prot. ASL BA n. 14995 del 2/03/2022, la Direzione Amministrativa ha fornito nuove indicazioni operative in merito alla durata delle convenzioni senza oneri a carico dell'Azienda, stabilendo che, dietro richiesta dell'Ente proponente, è possibile concordare una durata triennale delle stesse;

RITENUTO, pertanto, di:

- accendere per la durata massima di 3 anni, convenzione con l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga e/o rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio formativo e professionalizzante di

massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti alla medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, completa di modello di progetto formativo approvato con d.m. 142/1998, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO CHE, come chiarito negli allegati convenzione e progetto formativo ed in coerenza con quanto previsto dalla normativa di cui in premessa:

- l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- l'Università degli Studi Guglielmo Marconi ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- la stessa Scuola dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui vengano in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;
- la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari e che importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Ente in parola;
- la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto presso le strutture ASL BA, così come previsto dall'art. 3, d.m. 142/1998;
- l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Bari;
- il tirocinio in discorso avrà la durata massima di 1 anno a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento e per un n. massimo di 5 allievi tirocinanti contestualmente per anno, ferma la verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
- preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante;
- il tutor aziendale è identificato nel Direttore/Responsabile della Macrostruttura ASL BA concretamente ospitante i tirocinanti e che il referente aziendale per lo specifico tirocinio deve essere dal primo autorizzato;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992;

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

1. di autorizzare la stipula di convenzione con l'Università degli Studi Guglielmo Marconi per la durata massima di 3 anni, a decorrere dalla data di adozione del presente atto e senza possibilità di proroga/rinnovo tacito, per l'attività di tirocinio formativo e professionalizzante di massimo n. 5 allievi contestualmente per anno, iscritti al medesimo Ateneo presso le Strutture della ASL BARI, come da convenzione allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale e da modello di progetto formativo, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL di Bari per i seguenti adempimenti di competenza:
 - a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale, all'Università degli Studi Guglielmo Marconi;
 - b) coordinamento delle attività attuative della convenzione oggetto del presente atto, d'intesa con la/le Macrostruttura/e ospitante/i i tirocinanti e, per le attività di cui al D.lgs. n. 81/2008, il Responsabile S.P.P.A. ed in raccordo con l'Ente promotore;
 - c) acquisizione dei progetti formativi individualizzati, precedente al concreto avvio del tirocinio e verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998;
 - d) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi, del nominativo dei tirocinanti e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - e) coordinamento delle attività volte rispettivamente:
 - e. 1) alla sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
 - e. 2) all'organizzazione del corso generale sulla sicurezza, di cui all'art. 37 c. 3, D.lgs. 81/2008; ove occorra — dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro;
 - f) nulla osta all'eventuale proroga del tirocinio autorizzato con il presente provvedimento, salvo il rispetto previsto del termine della durata massima del periodo di formazione previsto dalla normativa di riferimento e fermo il preventivo controllo del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previa autorizzazione del Direttore della macrostruttura ospitante;
3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D.lgs 33/2013;

4. di dare atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/20213, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.



CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" – con sede in Roma, Via Plinio, 44 rappresentata dal Presidente Dott. Alessio Acomanni, nato a _____ in qualità di Presidente e Rappresentante Legale

E

La ASL BARI C.F./P. I.V.A. 06534340721, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", in persona del rappresentante legale in persona del Direttore Generale Dott. Antonio SANGUEDOLCE, domiciliato presso la ASL BARI al Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari;

PREMESSO

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi il "soggetto promotore", come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che in materia di tirocini abilitanti di psicologia trovano applicazione la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"; il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163; il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163; il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Soggetto Ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti/studenti, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta del soggetto promotore.

Preventivamente all'avvio dell'attività di tirocinio, è necessario acquisire il nulla osta del Direttore della U.O.C/Macrostruttura ospitante.

Nel rispetto dei limiti numerici massimi previsti per legge, l'individuazione del numero massimo di tirocinanti contestualmente ammessi alla frequenza di articolazioni aziendali viene rimessa alla valutazione del Direttore/Responsabile della Macrostruttura ospitante il tirocinio (e, comunque, nel rispetto del limite massimo di n. 5 tirocinanti contestualmente per anno).

Il soggetto promotore proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il soggetto ospitante, per il tramite del Responsabile U.O.S. Formazione ASL BA, d'intesa con il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio formativo, il relativo progetto formativo.

Art. 2 - FINALITA' E CONTENUTI DEL TIROCINIO

Il tirocinio formativo e di orientamento, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro ed il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il quale dovrà essere obbligatoriamente svolto fuori dall'orario di servizio per i soli dipendenti ASL BA, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutore aziendale identificato nel Direttore/Responsabile della U.O. o, su sua delega, in altro dipendente dalla medesima U.O. presso cui lo studente verrà accolto.

Viene allegato alla presente convenzione il modello di progetto formativo e di orientamento contenente gli estremi identificativi delle coperture assicurative (approvato con d.m. 142/1998).

Il progetto formativo relativo a ciascun tirocinante indicante indirizzo mail e recapito cellulare dello stesso, controfirmato per accettazione dal tutore e dal referente aziendale, come innanzi individuati, dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente Ufficio (U.O.S. Formazione ASL BA), previa verifica del rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998.



Università degli Studi Guglielmo Marconi



Art. 3 - PERMANENZA DEL TIROCINANTE PRESSO IL SOGGETTO OSPITANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - seguire le indicazioni del tutore accademico e del responsabile aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
 - rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a studi, prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
 - richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta;
 - registrare la presenza (nel caso di tirocini formativi) attraverso l'apposito modulo o eventuali altri strumenti a disposizione.
- Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questo potrà, previa informazione all'ufficio Tirocini, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di effettuazione del tirocinio in sedi diverse da quelle indicate nel progetto formativo, il soggetto ospitante, tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio, è tenuto a comunicare al soggetto promotore la variazione e le relative motivazioni.

Art. 4 - ASSICURAZIONI

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

La copertura assicurativa viene, pertanto, integralmente rimessa a carico del soggetto promotore per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

Art. 5 - ADEMPIMENTI INFORMATIVI

Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di comunicare l'inizio delle attività di tirocinio al Centro per l'impiego territorialmente competente (legge finanziaria in vigore da 01.01.2007, commi 1180 e 1181 dell'articolo unico) in funzione della nota esplicativa del 04.01.2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del successivo D.M. del 30.10.2007 e della nota Circolare n. 8371 del 21.12.2007 del Ministero del Lavoro, che specifica che l'attività non rientra nell'obbligo di comunicazione trattandosi di tirocinio esclusivamente formativo e non finalizzato all'assunzione.

Il soggetto ospitante, tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio, si impegna a segnalare tempestivamente al soggetto promotore ogni eventuale assenza ingiustificata del tirocinante.

Art. 6 - VALUTAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Il Soggetto Ospitante, tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio, si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, modalità e tempi) e a rilasciare, al termine delle attività, al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

Art. 7 - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21.12.2011, il soggetto promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire ai tirocinanti.

Tramite il Responsabile dell'Unità Operativa ospitante il tirocinio coadiuvato — ove occorra — dal Responsabile SPPA e dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Fisica Sanitaria, viene organizzata la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui i tirocinanti vengono destinati e alle attività assegnate loro.

Prima dell'inizio del tirocinio, il soggetto ospitante, per il tramite dell'U.O.S. Formazione e la U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria, programma la Sorveglianza Sanitaria per i tirocinanti, ai sensi del D.lgs. n. 81/08.

Art. 8 – ONERI FINANZIARI

La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico del soggetto promotore.

La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico del soggetto promotore.

L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.



Università degli Studi Guglielmo Marconi



Art. 9 — PRIVACY E DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679.

In particolare si precisa che:

- a) La finalità del trattamento dei dati personali è la gestione dei rapporti per stage e tirocini in relazione alla convenzione.
- b) Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità sopra indicate.
- c) I dati saranno trattati secondo i principi indicati dall'art. 5 Reg. UE n. 2016/679.
- d) Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 reg. UE n. 2016/679.
- e) Ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare per conto del titolare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione.
- f) Le parti garantiscono che le persone che saranno autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- g) Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
- h) Le parti in qualità di Responsabili del trattamento si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33 co. 3 Reg.UE n. 2016/679.

Art. 10 - DURATA

La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dal termine iniziale di efficacia, di cui al periodo successivo, e non è ammesso il rinnovo tacito. La Convenzione ha efficacia decorrente dalla data di approvazione della relativa deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Bari.

12/04/2023

ASL. BARI

Università degli Studi Guglielmo Marconi
Firmato digitalmente da:
Alessio Acomanni
Data: 14/04/2023 09:57:03

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. nn. 4, 8 e 11, così come di seguito rinnovati:

Art. 4 - ASSICURAZIONI

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'**INAIL**, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore. La copertura assicurativa viene, pertanto, integralmente rimessa a carico del soggetto promotore per eventuali infortuni, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

Art. 8 — ONERI FINANZIARI

La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico del soggetto promotore. La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R.



Università degli Studi Guglielmo Marconi

 ASL Bari PugliaSalute

26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico del soggetto promotore.

L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Bari.

12/04/023

ASL. BARI

Università degli Studi Guglielmo Marconi

Firmato digitalmente da:

Alessio Accorrianni

Data: 14/04/2023 09:57:08



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

PROGETTO
di
Tirocinio Professionalizzante post-lauream
Valido per l'accesso all'esame di Stato (Albo B)

Il presente modulo è a campi compilabili. Al termine della compilazione è necessario stamparlo, apporre le firme richieste, scansionarlo in formato pdf ed inviarlo a tirocini@unimarconi.it

Dati anagrafici Tirocinante	
Nominativo del tirocinante:	Fare clic qui per immettere testo
Luogo e data di nascita:	Fare clic qui per immettere testo
Codice Fiscale:	Fare clic qui per immettere testo
Ente Ospitante	
Rif. Convenzione Prot. n. _____ (riservato Ufficio Tirocini)	
Ente ospitante:	Fare clic qui per immettere testo
Sede tirocinio:	Fare clic qui per immettere testo
Partita Iva/Cod. Fiscale:	Fare clic qui per immettere testo
Psicologo Supervisore:	Fare clic qui per immettere testo
E-mail Tutor	Fare clic qui per immettere testo
Dati del Tirocinio Pratico-Valutativo	
Tirocinio dal: Scegliere dal menù anno al Scegliere dal menù anno	
Materia scelta: Scegliere dal menù	
Ore giornaliere Scegliere dal menù giorni a settimana Scegliere dal menù Il tirocinio può essere svolto dal lunedì al sabato. Giornalmente possono essere fatte non più di 8 ore, settimanalmente non più di 40 ore.	
Polizze assicurative	
<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità civile posizione n. 65/45370500 compagnia Unipol Assicurazioni - Infortuni Pat Inail n. 91415958/09 <p>La copertura assicurativa sarà garantita per tutti i 6 mesi di tirocinio.</p>	



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Obiettivi del tirocinio
Definire le conoscenze e le abilità che il tirocinio mira a concretizzare
Fare clic qui per immettere testo
Attività del tirocinio
L'attività di formazione deve essere costantemente supervisionata da un Tutor Supervisore designato dal soggetto ospitante
Le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate all'art. 3 dalla L. 170/03
Fare clic qui per immettere testo
Compiti del tirocinante
<p>1. Il tirocinante è tenuto a concordare con il tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione con l'ente ospitante, a predisporre la documentazione finale e a compilare il questionario predisposto online dall'Università al termine dell'esperienza.</p> <p>2. Il tirocinante si impegna a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. svolgere le attività indicate nel progetto formativo; b. seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; c. rispettare gli obblighi di riservatezza e non rivelare, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante; d. rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

..... , li

Firma del tirocinante

Firma del tutor supervisore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

AUTODICHIARAZIONE DEL TUTOR SUPERVISORE

Da far compilare al Tutor Supervisore

Io sottoscritto/a [Fare clic qui per immettere testo](#) dichiaro di essere iscritto/a all'Albo A dell'Ordine degli Psicologi di [Fare clic qui per immettere testo](#) dal [Fare clic qui per immettere testo](#) con numero [Fare clic qui per immettere testo](#), operante presso [Fare clic qui per immettere testo](#) con rapporto di lavoro [Scegliere un elemento](#) per un numero NON inferiore a [Fare clic qui per immettere testo](#) ore settimanali.

Dichiaro inoltre:

- di seguire n° [Scegliere dal menù](#) tirocinanti
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano lo svolgimento dell'attività di tutor. Nel caso in cui il soggetto si trovi in una delle condizioni sopra elencate, sarà suo onere dichiararlo alla commissione paritetica che sarà chiamata ad esprimersi nel merito;
- di non essere attualmente sospeso/a dall'esercizio professionale e di non aver riportato alcun tipo di sanzione disciplinare da parte dell'ordine negli ultimi 5 anni;
- di essere in regola con le quote di iscrizione all'Ordine;
- di non svolgere/avallare, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, attività volte a favorire/incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo, né iniziative che operino in tal senso;
- di non concorrere a formare soggetti non psicologi (es: counselor) all'esercizio di attività che impieghino strumenti e tecniche finalizzate all'intervento sui processi mentali, cognitivi ed emotivi dell'interlocutore/trice, con l'utilizzo di schemi e teorie propri delle scienze psicologiche, tali da configurare la potenzialità di esercizio abusivo della professione di psicologo.

Possono svolgere la funzione di Supervisore gli iscritti alla sezione A dell'Albo degli Psicologi da almeno tre anni. Negli enti pubblici e privati la funzione di supervisore può essere svolta sia da personale dipendente dalla struttura sia da personale che operi presso la struttura in qualità di consulente o in convenzione per un congruo numero di ore settimanali (non inferiore a 20). A ciascun supervisore non possono essere assegnati più di 3 tirocinanti fino ad un massimo di 5 tirocinanti in totale

Io sottoscritto, sotto la mia responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci qui indicate, dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità e mi impegno a comunicare tempestivamente all'Ufficio Tirocini dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi qualunque variazione rispetto alla mia presenza in struttura.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I TUTOR SUPERVISORI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (qui di seguito *General Data Protection Regulation*, per brevità "G.D.P.R.") e delle disposizioni nazionali, di tempo in tempo, applicabili, l'Università degli Studi Guglielmo Marconi La informa che:

- a) L'Università degli Studi Guglielmo Marconi (Tel. 06.377251 - Fax 06.37725212 – e-mail: info@unimarconi.it), con sede legale in Roma, Via Plinio n. 44, in persona del Rettore, è titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano (qui di seguito "Titolare del Trattamento") e che in virtù della Convenzione di tirocinio con l'Ente/Soggetto Ospitante [Fare clic qui per immettere testo](#) e l'autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 prodotta in qualità di Tutor Supervisore, Lei (qui di seguito "Interessato") ha fornito.
- b) Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Domenico Brasca (e-mail: dpo_gdpr@unimarconi.it).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

- c) Le categorie di dati appartenenti all'Interessato (di seguito congiuntamente “**Dati Personali**”) che verranno trattati dal Titolare del Trattamento sono:
- nome e cognome;
 - iscrizione in albi professionali;
 - lavoro (occupazione attuale);
 - e-mail e/o numero di telefono.
- d) I Dati Personali dell'Interessato sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento per le seguenti finalità:
- 1) provvedere alla gestione del servizio di tutorato in favore degli studenti;
 - 2) garantire il corretto espletamento delle procedure di natura organizzativa ed amministrativa per gli adempimenti connessi alla piena attuazione del servizio di tutorato tra lo studente ed il Titolare del Trattamento;
 - 3) nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio di tutorato, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti;
- e) I Dati Personali dell'Interessato sono raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del G.D.P.R. e della normativa nazionale applicabile per l'esecuzione della Convenzione tra l'Ente/Soggetto Ospitante ed il Titolare del Trattamento nonché per l'esecuzione del servizio di tutorato in favore degli studenti in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.
- f) I Dati Personali dell'Interessato potranno essere resi accessibili per le finalità di cui alla lettera d) a dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
- L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del Trattamento è conoscibile a mera richiesta presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, Via Plinio n. 44 – 00193 Roma, o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: personale@unimarconi.it.
- g) I Dati Personali dell'Interessato così raccolti potranno essere comunicati dal Titolare del Trattamento ai seguenti soggetti (di seguito “**Destinatari**”):
- Pubbliche Amministrazioni, Enti locali ed Organi istituzionali allo scopo di eseguire obblighi di legge per esigenze relative all'esecuzione della Convenzione di tirocinio tra l'Ente/Soggetto Ospitante ed il Titolare del Trattamento nonché per l'esecuzione del servizio di tutorato in favore degli studenti e/o per esigenze di tipo istituzionale, amministrativo, operativo e gestionale connesse e/o strumentali alla piena attuazione della presente Convenzione;
 - Amministrazione Finanziaria, Autorità Giudiziaria nonché tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione dei dati dell'Interessato sia obbligatoria per legge, regolamento e/o normativa comunitaria;
 - organismi sindacali o patronali;
 - istituti di assicurazione per la definizione di eventuali pratiche di risarcimento danni;
 - persone fisiche o giuridiche che, anche in forza di contratto con il Titolare del Trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare del Trattamento.
- h) I Dati Personali dell'Interessato potranno, altresì, essere trasferiti dal Titolare del Trattamento verso Paesi terzi ove quest'ultimo ha o avrà le proprie sedi. Il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche nel caso in cui tale Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato in quanto avviene in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del G.D.P.R..
- In mancanza di una decisione ai sensi dell'art. 45 del G.D.P.R., il Titolare del Trattamento potrà trasferire i Dati Personali dell'Interessato verso un Paese terzo solo se sussistono le garanzie e le condizioni di cui all'art. 49 del G.D.P.R..
- La gestione e la conservazione dei Dati Personali dell'Interessato avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare del Trattamento e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del Trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia ed Olanda. Resta in ogni caso inteso che il Titolare del Trattamento, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server anche in Paesi extra-UE, assicurando in tal caso, sin d'ora, che tale trasferimento avvenga in conformità alle disposizioni di legge applicabili e/o stipulando, se necessario, accordi che



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

garantiscono un livello di protezione adeguato e/o adottando clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

- i) I Dati Personali dell'Interessato così raccolti saranno conservati dal Titolare del Trattamento per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità descritte alla lettera d), nonché al fine di esercitare o difendere in giudizio i propri diritti. Decorso tale termine di conservazione, i Dati Personali dell'Interessato saranno distrutti o resi anonimi. I Dati Personali dell'Interessato conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del G.D.P.R. saranno oggetto di pseudonomizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.
- j) L'Interessato ha diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai propri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
- k) L'Interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudizio alla liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
- l) L'Interessato ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la Protezione dei Dati Personali (<http://www.garanteprivacy.it>).
- m) La comunicazione dei Dati Personali da parte dell'Interessato al Titolare del Trattamento per le finalità di cui alla lettera d) costituisce un requisito necessario per l'espletamento del servizio di tutorato in favore dello studente, senza la quale non è possibile procedere alla sua erogazione.
- n) Ai sensi dell'art. 21 del G.D.P.R. il Titolare del Trattamento informa, altresì, l'Interessato che è suo diritto opporsi in qualsiasi momento:
 - per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;
 - al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano effettuato per finalità di marketing, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
 - per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano per fini statistici.
- o) Ai sensi dell'art. 34 del G.D.P.R. l'Interessato ha il diritto di essere informato, senza giustificato ritardo, dal Titolare del Trattamento nel caso in cui si verifichi una violazione dei propri Dati Personali e tale violazione sia suscettibile di presentare un rischio elevato ai propri diritti e libertà, salvo che sussista una delle condizioni previste al comma 3 dell'art. 34 citato.
- p) I diritti sopra esposti potranno essere esercitati dall'Interessato scrivendo a mezzo posta a: Università degli Studi Guglielmo Marconi, Via Plinio n. 44 – 00193 Roma, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: dpo_gdpr@unimarconi.it.

L'Interessato, preso atto e letto quanto sopra, dichiara di essere stato informato circa tutti gli aspetti relativi alla raccolta, trattamento e conservazione dei propri Dati Personali nonché circa i propri diritti ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. e della normativa nazionale applicabile.

....., li

Il Tutor Supervisore

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20230001176 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230000966 DEL 16/05/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 09/05/2023 12:17
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 12/05/2023 09:34